

# Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447  
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

## Circolare n. 09 - 2014

n.	Descrizione	Riferimento
1	Accertamento induttivo: vincite al casinò	Euroconference 12.09.2014
2	Assenze "tattiche": sì al licenziamento	Cass. 18678 del 4.09.2014
3	Autoriciclaggio, nuovo art. 648-bis Codice penale	Disegno Legge 29.08.2014
4	Bancarotta per distrazione senza consapevolezza	Cass. 34505 del 5.08.2014
5	Beni ai Soci e Finanziamenti alle Società	Il Sole 02.09.2014, pag. 31
6	Beni all'estero	ItaliaOggi 15.09.2014, pag. 8
7	Beni strumentali, agevolazioni	ItaliaOggi 1.09.2014, pag. 13
8	Bilancio e componente straordinario - Circ. 31/E/13	Il Sole 15.09.2014, pag. 21
9	Casellario giudiziale e non menzione	Cass. 36703 del 3.09.2014
10	Cloud (nuvola) fa bene alle aziende	Euroconference 06.08.2014
11	Competenza temporale dei componenti negativi	Cass. 16349 del 17.07.2014
12	Computer: un mare di opportunità e pericoli nascosti	Euroconference 03.09.2014
13	Condominio chiama il "730"	Il Sole 16.09.14, pag. 36
14	Confisca: basta il sospetto	Cass. 36734 del 3.09.2014
15	Debiti tributari e acquirente - Cass. 5979 del 14.3.14	Il Sole 15.09.2014, pag. 8
16	Dipendente assenteista: paga anche il suo dirigente	Corte Conti Toscana n 139/2014
17	Falso in bilancio: ritornano le sanzioni	Disegno Legge del 29.08.2014
18	Fisco, perdite e svalutazioni	Il Sole 09.09.14, pag. 37
19	Immobili, incentivi	Decreto Sblocca Italia
20	Immobili, in chiaro	OIC 16 e OIC 9
21	Immobili e cittadini iscritti all'AIRE	D.L. 47/2014 in L. 80/2014
22	Licenziamento per giusta causa: uso computer	Cass. 17859 dell'11.08.2014
23	Negoziazione obbligatoria	Il Sole 02.09.2014, pag. 29
24	Patrimonio netto	OIC 28
25	Pianificazione fiscale: attenzione	ItaliaOggi 01.09.2014, pag. 6
26	POS: accertamenti per mancato riscontro	Euroconference 05.07.2014
27	Principi contabili, cambiamento	OIC 29
28	Protezione dei dati personali - Privacy	Garante Privacy n. 341, 3.07.14
29	Reati tributari - Cass. 37748 del 16.09.2014	Il Sole 16.09.2014, pag. 37
30	Redditometro, ko con la documentazione bancaria	Cass. 8995 del 6.08.2014
31	Rendiconto finanziario nella Nota Integrativa	OIC 10
32	Rent to buy	Decreto Sblocca Italia
33	Segreto bancario di Monte Carlo	ItaliaOggi 16.09.14, pag. 23
34	Sicurezza sul lavoro: responsabilità latenti	Cass. 36438 del 1° set. 2014
35	Sindaci, responsabilità	Revisori & Sindaci n. 3 - 2014
36	Spa, voto plurimo	Legge 116/2014
37	Studi di settore: nulli senza contraddittorio	Cass. 16457 del 18.07.2014
38	TASI	DL 47/2014 conv. in L. 80/2014
39	Titoli di debito non immobilizzati	OIC 20
40	Trust	Legge 364 del 16.10.1989
41	Verifiche fiscali: garanzie	Art. 12 Statuto contribuente

1	Accertamento induttivo: vincite al casinò	Euroconference 12.09.2014
---	---	---------------------------

Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)

tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: [segreteria@studioderenzo.it](mailto:segreteria@studioderenzo.it)  
Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 - Circolare 09 / 2014 - pag. 1/12

## Rag. Franco De Renzo

Anche se le vincite al casinò sono esenti da qualsivoglia obbligo dichiarativo è indispensabile porre la massima attenzione sia nel momento del prelievo del denaro occorrente per le “puntate” sia nel momento del versamento per le eventuali vincite.

Non si vede come sia possibile dimostrare al fisco che i versamenti siano il frutto di vincite occasionali, per cui l’unica risorsa disponibile è quella di far pace con il Fisco attraverso uno degli strumenti deflattivi del contenzioso, perché il ricorso davanti ai Giudici tributari in assenza di prove documentali sulle movimentazioni in contanti, è alquanto scontato.

2	<b>AREU - Azienda regionale per l’Emergenza</b>	
---	---	--

L’Areu, azienda regionale per l’emergenza e urgenza, ha lanciato “**Where ARE U**” (un gioco di parole che, tradotto dall’inglese, significa “Dove sei?”), un’app per il telefonino che permette di effettuare una chiamata d’emergenza e contemporaneamente inviare le coordinate esatte della propria posizione alle centrali del Numero Unico di Emergenza (NHUE) del 112.

### **Come funziona?**

La app **Where ARE U** è utilizzabile da smartphone: nello stesso momento in cui si effettua una chiamata di emergenza al 112 con l’app, attraverso il sistema Gps del cellulare (che deve essere attivato) la centrale operativa riceve l’esatta localizzazione del chiamante.

L’app indica la località, la via in cui ci si trova, o le sole coordinate Gps se ci si trova fuori città (ad esempio in montagna); se si è in un luogo in cui il servizio non è attivo basta leggere all’operatore l’indirizzo o le coordinate Gps che compaiono.

### **Come averla?**

L’app è disponibile per i sistemi iOS, Android, Windows Phone e scaricabile gratuitamente sia dagli app store del proprio sistema operativo (cercando “112 Where Are U”) che dal sito di Areu, sul quale bisogna registrarsi.

Il servizio è attivo nelle province lombarde in cui è già in utilizzo il Numero Unico 112 (NUE) per tutte le emergenze.

Per maggiori informazioni: <https://where.areu.lombardia.it>

Si ritiene che questa informazione sia molto utile.

3	<b>Assenze “tattiche”: sì al licenziamento</b>	<b>Cass. 18678 del 4.09.2014</b>
---	--	----------------------------------

Confermato il licenziamento di un lavoratore assenteista “tattico” anche se non ha superato i giorni massimi previsti dalla legge. La Cassazione ha depositato la sentenza 18678 che affronta un argomento di costante attualità nel mondo del lavoro: quello della conciliazione tra esigenze produttive e organizzative dell’impresa con le assenze per malattia dei lavoratori, soprattutto quando queste ultime si caratterizzano per la brevissima durata (pochi giorni per ciascuna assenza) e siano a “macchia di leopardo”.

4	<b>Autoriciclaggio, nuovo art. 648-bis Codice penale</b>	<b>Disegno Legge 29.08.2014</b>
---	--	---------------------------------

Ai sensi delle nuove norme sarà punita anche la fattispecie dell’autoriciclaggio, che si configura quando chi ha commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità per finalità imprenditoriali o finanziarie.

La pena sarà aumentata per chi svolge attività finanziarie o professionali, per gli amministratori, i sindaci e i liquidatori di società, mentre subirà una diminuzione se il denaro o i beni utilizzati provengono da delitti puniti con reclusione per un massimo di 5 anni.

Punito anche l’impiego di somme che siano il provento di un’evasione fiscale.

5	<b>Bancarotta per distrazione senza consapevolezza</b>	<b>Cass. 34505 del 5.08.2014</b>
---	--	----------------------------------

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è da ritenere un crimine di pericolo e a dolo generico.

Ne consegue che perché la relativa fattispecie possa ritenersi integrata non occorre che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa; parimenti, non è nemmeno necessario che il medesimo abbia inteso agire al fine di procurare un pregiudizio ai creditori.

## Rag. Franco De Renzo

6	Beni ai Soci e Finanziamenti alle Società	Il Sole 02.09.2014, pag. 31
---	---	-----------------------------

I contribuenti che, nel corso del 2013, hanno assegnato beni di impresa ai soci o hanno ricevuto dagli stessi finanziamenti e capitalizzazioni devono avviare al più presto i controlli per individuare gli eventuali obblighi di dichiarazione dei redditi in scadenza a fine settembre e quelli di comunicazione da effettuare entro il 30 ottobre.

L'adempimento che scadrà il prossimo 30 ottobre deve prendere le mosse dal bilancio e dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2013.

Per i beni ai soci va in primo luogo rilevata l'eventuale esistenza di una differenza (negativa) tra il corrispettivo annuo addebitato dalla società relativamente al godimento del bene e il valore di mercato del godimento medesimo. Una situazione particolare riguarda le società di persone o le Srl trasparenti (art. 116 Tuir) per le quali il confronto (al fine di stabilire l'insorgenza o meno del doppio obbligo dichiarativo) deve effettuarsi tra corrispettivo pattuito (oneri del socio) incrementato della quota di costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio utilizzatore, da un lato, e il valore normale del diritto d'uso, dall'altro.

Per i finanziamenti soci, i controlli dovranno riguardare l'esistenza nel corso dell'anno di imposta 2013, di nuovi apporti a titolo di prestito (mutuo) o a titolo di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura perdite), da dichiarare sempre al lordo delle somme eventualmente restituite dalla società al socio nel corso del medesimo esercizio.

7	Beni all'estero	ItaliaOggi 15.09.2014, pag. 8
---	-----------------	-------------------------------

Senza *voluntary disclosure* il quadro RW diventa un rebus. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento con Unico 2014, in scadenza il prossimo 30 settembre, chi detiene patrimoni non dichiarati all'estero si trova davanti a un bivio. Indicare tali *asset* significherebbe adempiere correttamente alla comunicazione per l'anno 2013, ma anche autodenunciarsi nei confronti del fisco per il passato e rischiare una verifica preclusiva di una successiva regolarizzazione. Continuare a restare nell'ombra, d'altro canto, costituirebbe una violazione non sanabile attraverso una futura *voluntary* ed esporrebbe il contribuente a rischi economici e penali via via crescenti, anche alla luce dei sempre più intensi lavori preparatori all'avvio dello scambio di informazioni su scala mondiale.

8	Beni strumentali, agevolazioni	ItaliaOggi 1.09.2014, pag. 13
---	--------------------------------	-------------------------------

Nel calcolo del credito d'imposta rilevano solamente gli investimenti in beni strumentali nuovi, senza tener conto di eventuali disinvestimenti operati nel medesimo periodo d'imposta, anche per quanto riguarda la media del quinquennio precedente.

Questo è uno degli aspetti più interessanti che caratterizzano l'agevolazione contenuta nell'art. 18 del D.L. 91/2014 e confermata in toto dalla legge di conversione (L. n. 116/2014).

Pur ricalcolando precedenti norme agevolative (in primis la "Tremonti-ter"), la norma in questione si distingue innanzitutto in quanto non si tratta di una variazione in diminuzione da operare nel reddito d'impresa, bensì di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. Considerando che il periodo in cui devono essere effettuati gli investimenti agevolabili coinvolge due differenti periodi d'imposta (almeno per i soggetti "solari"), il quinquennio per la determinazione della media è differente in quanto:

- per gli acquisti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014, si deve aver riguardo alla media degli investimenti eseguiti nel quinquennio 2009-2013 (cinque periodi d'imposta precedenti rispetto al 2014);
- per gli investimenti eseguiti nel periodo nel periodo 1° gennaio 2015-30 giugno 2015, si deve aver riguardo alla media degli investimenti eseguiti nel quinquennio 2010-2014 (cinque periodi d'imposta precedenti rispetto al 2015).

Resta in ogni caso ferma la possibilità di escludere dalla media il periodo d'imposta con maggiori investimenti. La "mobilità" della media costituisce un fattore di cui tener conto per una corretta valutazione di opportunità in relazione al periodo d'imposta in cui eseguire gli investimenti, al fine di poter fruire di una media storica più bassa possibile. Risulta evidente che la scelta operata dal legislatore del D.L. 91/2014 presenta aspetti positivi e altri negativi. In particolare: non sono penalizzate le imprese che nel periodo agevolato (che coinvolge due periodi d'imposta, 2014 e 2015, per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) effettuano nuovi investimenti in beni agevolati procedendo alla dismissione dei vecchi beni, poiché tali dismissioni non pesano negativamente nel calcolo del credito d'imposta fruibile da parte dell'impresa; sono al contrario particolarmente penalizzate quelle imprese che, anche a causa della forte crisi economica che ha coinvolto tutti i settori economici, nei periodi d'imposta precedenti (che

## Rag. Franco De Renzo

formano la media di riferimento per il calcolo del credito d'imposta) hanno proceduto ad importanti dismissioni di beni strumentali, poiché tali vendite non abbassano in alcun modo la media. Tuttavia, è altrettanto realistico pensare che a fronte di tali disinvestimenti, le imprese in crisi non abbiano nemmeno proceduto a effettuare importanti investimenti negli anni appena trascorsi, con la conseguenza positiva di tenere la media degli investimenti non particolarmente elevata.

Si ricorda che nella divisione 28 rientrano, in linea generale, macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, ma è espressione pur sempre di una classificazione fatta a fini statistici, che mal si concilia con un contesto nel quale, invece, si ragiona sul riconoscimento o meno di incentivi agli investimenti.

Il comma 5 dell'art. 18 prevede che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal D. Lgs. 334/1999, possano usufruire della misura agevolativa solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni "di cui al citato decreto".

Il credito d'imposta è riconosciuto solo per investimenti in beni strumentali nuovi di importo unitario superiore ad euro 10.000.

9	Bilancio e componente straordinario - Circ. 31/E/13	Il Sole 15.09.2014, pag. 21
---	---	-----------------------------

L'iscrizione in bilancio di un componente negativo straordinario a rettifica di un errore contabile è il presupposto per recuperarne la deduzione nel periodo d'imposta di competenza, considerata la centralità del principio di previa imputazione a Conto Economia stabilito dall'art. 109, co. 4, del Tuir.

10	Casellario giudiziale e non menzione	Cass. 36703 del 3.09.2014
----	--------------------------------------	---------------------------

Il giudice deve specificare nella sentenza le circostanze che lo inducono a negare al contribuente, condannato per dichiarazione infedele dei redditi, la non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziale. Tale beneficio, infatti, non può essere negato, rilevando soltanto la natura del reato.

11	Cloud (nuvola) fa bene alle aziende	Euroconference 06.08.2014
----	-------------------------------------	---------------------------

Il "cloud" è la possibilità di archiviare i dati meccanografici in un luogo remoto, oltre che nel proprio computer, server, e quant'altro.

La possibilità di accedere ai dati e alle risorse in cloud da ogni luogo e ogni momento ha portato alle aziende vantaggi notevoli, perché in questo modo è facilitata la collaborazione e la comunicazione fra i vari membri che spesso operano da sedi diverse.

Molte aziende sono riuscite, così, a mettere in atto un nuovo tipo di organizzazione aziendale che si è trasformato in un vantaggio competitivo.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il primo motivo che ha spinto le aziende a utilizzare servizi in cloud non è il risparmio economico, che nella lista è solo al terzo posto, quanto l'agilità garantita nell'accesso ai dati e alla condivisione.

Molte aziende hanno dichiarato che il valore più grande di un sistema di condivisione su cloud è la facilità con cui la squadra può scambiarsi informazioni, abbattendo quindi i tempi e riducendo le procedure interne.

Altre hanno posto attenzione sull'innovazione ovvero la voglia di essere al passo con i tempi e dotarsi, quindi, di strumenti che rendano più all'avanguardia la propria azienda.

Suggerisco che ognuno ne parli con la società che cura il software aziendale per avere maggiori informazioni e suggerimenti.

12	Competenza temporale dei componenti negativi	Cass. 16349 del 17.07.2014
----	--	----------------------------

Per la Cassazione le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi (con riferimento alla deduzione dei costi) dettate in via generale dall'attuale art. 109 (ex art. 75) del DPR 22.12.1986, n. 917, sono tassative e inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la deduzione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione.

## Rag. Franco De Renzo

Nella sentenza, la Corte ha sancito che “*il principio di competenza fissato all’art. 75 (ora art. 109) comporta che rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell’incasso o del pagamento, sicché i ricavi provenienti dalla cessione di beni mobili si considerano di competenza dell’esercizio in cui è avvenuta la consegna o la spedizione, mentre i costi sostenuti sono di competenza dell’esercizio in cui si producono i ricavi; diversamente operando, cioè attribuendo evidenza contabile all’incasso o al pagamento, viene disattesa la detta disposizione, perché si presume il diverso criterio di cassa. In base all’art. 75 (ora art. 109), i costi e i ricavi, perché operi il principio richiamato, devono possedere, oltre a quello dell’inerenza, i requisiti della certezza e della determinabilità*”.

La Corte ha ribadito che il principio di competenza temporale non implica la conseguenza (vietata) della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggiore imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all’annualità non di competenza (Cass. N. 6331/2008, n. 28153/2013 e 16253/2007).

13	<b>Computer: un mare di opportunità e pericoli nascosti</b>	<b>Euroconference 03.09.2014</b>
----	---	----------------------------------

Curare un computer infettato da un software maligno è un’operazione comunque fatta in ritardo, perché non saremo mai certi dei danni che il software ha causato all’interno del sistema e, soprattutto, che cosa ha “visto” e rubato. Ultimamente, fra le minacce del web la sta facendo da padrona una categoria di software maligni chiamati *ransomware*, che si impossessano del computer e lo sbloccano solo dopo che il proprietario ha pagato un riscatto in denaro (cosa che sconsigliamo assolutamente).

Evitiamo di far usare il nostro computer a chiunque altro, non facciamo clic su annunci o banner che non ci convincono. Quanto il nostro antivirus ci segnala un aggiornamento, non pensiamoci due volte e facciamolo subito, aspettare qualche giorno potrebbe costarci caro!

14	<b>Condominio chiama il “730”</b>	<b>Il Sole 16.09.14, pag. 36</b>
----	-----------------------------------	----------------------------------

Gli appuntamenti fiscali del condominio si fanno sempre più numerosi, ma il modello 770 è certamente quello più importante, tanto che abitualmente gli amministratori lo affidano ai commercialisti. In generale hanno l’obbligo di presentare il mod. 770 i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps e all’Inps gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail, somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps (precedentemente obbligati alla presentazione del modello 01/M), compensi per avviamento commerciale. Il modello semplificato normalmente è quello che serve al condominio.

15	<b>Confisca: basta il sospetto</b>	<b>Cass. 36734 del 3.09.2014</b>
----	------------------------------------	----------------------------------

Giro di vite contro le frodi fiscali. Al commercialista dell’evasore possono essere sequestrati i beni anche in assenza di indizi gravi ma per il solo sospetto di partecipazione all’illecito tributario.

E’ stato respinto il ricorso di un professionista che si opponeva al sequestro di oltre 200.000 euro spiccato sui suoi beni personali in relazione all’ideazione di una frode fiscale di un cliente.

16	<b>Debiti tributari e acquirente - Cass. 5979 del 14.3.14</b>	<b>Il Sole 15.09.2014, pag. 8</b>
----	---	-----------------------------------

La garanzia, per l’acquirente di un’azienda, di non dover rispondere dei debiti tributari del cedente – legata al ricevimento del certificato di assenza di “carichi pendenti” – non copre da ogni rischio legato alle violazioni commesse dal cedente. Tale rischio, poi, si amplia notevolmente se la cessione è eseguita in frode alla legge, venendo meno, in tal caso, le limitazioni alla solidarietà.

17	<b>Dipendente assenteista: paga anche il suo dirigente</b>	<b>Corte Conti Toscana n 139/2014</b>
----	--	---------------------------------------

Nella sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana n. 139/2014 è stato affermato che se il dipendente è condannato per assenteismo, matura una responsabilità contabile per il danno apportato all’ente, tanto nei suoi confronti quanto per il suo dirigente, cui deve essere imputato l’omesso controllo.

E tale responsabilità deve essere imputata per due terzi a carico del dipendente e per il restante terzo a carico del dipendente.

## Rag. Franco De Renzo

18	Falso in bilancio: ritornano le sanzioni	Disegno Legge del 29.08.2014
----	--	------------------------------

Tra le novità di maggior rilievo, ritorna il reato di falso in bilancio, fattispecie che dal 2002 era trattata come semplice contravvenzione. Il reato riguarda sia l'ambito delle società quotate sia quello delle non quotate, e relativamente allo stesso non sono previste soglie di punibilità.

La procedibilità diventa d'ufficio, ad eccezione del caso di imprese di piccole dimensioni, sottratte alla dichiarazione di fallimento, per le quali è previsto un regime di procedibilità a querela.

La pena prevista è quella della reclusione da due a sei anni in caso di società non quotate e da tre a otto anni per le società quotate.

19	Fisco, perdite e svalutazioni	Il Sole 09.09.14, pag. 37
----	-------------------------------	---------------------------

E' evidenziato che la previsione di un andamento negativo della gestione economica di una certa attività è uno degli indicatori che, secondo il nuovo documento OIC 9, inserito nello scorso mese di agosto nella lista dei principi contabili, inducono a controllare se un'immobilizzazione possa essere svalutata.

20	Immobili, incentivi	Decreto Sblocca Italia
----	---------------------	------------------------

L'approvazione da parte del CdM del decreto cosiddetto sblocca Italia, avvenuta il 30 agosto 2014, ha visto l'estensione degli sgravi fiscali tra il 50% e il 65% per la spesa sostenuta negli interventi di adeguamento e consolidamento antisismico a tutto il territorio nazionale.

In proposito, è nell'intenzione del Governo l'unificazione degli sconti dei lavori antisismici e dell'efficienza energetica, ma dovrà essere un Dm Mef.

Tra le norme più attese dello sblocca Italia, l'agevolazione per chi acquista (casa nuova o ristrutturata, con classe energetica A o B e categoria catastale A, ma non A8, A9 e A1 ville e case storiche o signorili) e la affitta a canone concordato, almeno per otto anni, si avrà diritto alla deduzione Irpef del 20%, che vale fino a 3.000 euro, anche se resta il nodo coperture.

L'agevolazione è riservata alle persone fisiche, coop. edilizie oppure Onlus, non deve sussistere parentela di primo grado (genitori e figli) del futuro inquilino.

21	Immobili, in chiaro	OIC 16 e OIC 9
----	---------------------	----------------

La revisione dei principi contabili nazionali operata dall'Organismo italiano di contabilità ha comportato, in alcuni casi, lo sdoppiamento di precedenti documenti.

E' il caso dell'Oic 16, immobilizzazioni materiali, dal quale è stata stralciata la parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore confluita nel nuovo principio contabile Oic 9.

D'ora in avanti, per i problemi relativi alle immobilizzazioni materiali si devono, quindi, consultare due principi contabili: l'Oic 16 per i problemi di carattere generale e l'Oic 9 per quelli relativi alle perdite durevoli di valore.

Nell'Oic 16, la classificazione delle immobilizzazioni è stata riscritta, ampliandola e rendendola più attuale. Contrariamente alla bozza, la versione finale del documento ribadisce che le immobilizzazioni destinate alla vendita – non più ammortizzate – sono classificate in un'apposita voce dell'attivo circolante, come prevedeva la precedente versione del principio. La riclassifica è effettuata se:

- le immobilizzazioni son vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;
- la vendita appare altamente probabile, in considerazione delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

La capitalizzazione degli oneri finanziari, sostenuti durante la costruzione di beni che richiedono un periodo di costruzione significativo, è possibile a determinate condizioni, che la nuova versione del principio contabile individua con maggiore chiarezza rispetto alla versione precedente.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto. La versione finale del principio contabile precisa che la scelta di capitalizzare gli oneri finanziari deve essere applicata in modo costante nel tempo, al fine di rispettare il divieto di modifica dei criteri di valutazione.

## Rag. Franco De Renzo

Il nuovo principio Oic 9, in materia di perdite durevoli di valore indica, in generale, che quando il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile, l'immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore e la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.

Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*); il primo è il valore dei flussi di cassa attesi dall'attività, mentre il secondo è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria (non una vendita forzata né una vendita sottocosto) tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Le società di minori dimensioni possono evitare gli oneri legati alla determinazione dei flussi di cassa attualizzati. Queste imprese sono quelle che, per due esercizi consecutivi, non superano in bilancio due dei seguenti limiti: numero medio di dipendenti durante l'esercizio pari a 250, attivo per 20.000.000 di euro, ricavi per 40.000.000.

L'Oic 9 semplifica, quindi, quanto contenuto prima nell'Oic 16, che prevedeva sempre l'attualizzazione dei flussi di cassa, ora chiesta solo alle imprese maggiori.

### **Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all'alienazione, sono riclassificate nell'attivo circolante.**

I beni ricevuti dall'impresa a titolo gratuito devono essere iscritti nell'attivo patrimoniale in base al valore di mercato attribuibile agli stessi beni alla data di trasferimento della proprietà.

22	<b>Immobili e cittadini iscritti all'AIRE</b>	<b>D.L. 47/2014 in L. 80/2014</b>
----	---	-----------------------------------

A partire dal 2015, l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, è assimilata all'abitazione principale a condizione che:

- si tratti di pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- l'abitazione non sia locata o data in comodato d'uso.

In pratica, in presenza delle condizioni, si applica la disciplina prevista per la prima casa senza necessità che il comune deliberi in merito come, invece, è avvenuto per l'IMU relativa al 2014, quindi, senza pagare il tributo tranne che il fabbricato risulti accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (es.: abitazioni di lusso).

Le imposte comunali TARI e TASI, dal 2015 sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

23	<b>Licenziamento per giusta causa: uso computer</b>	<b>Cass. 17859 dell'11.08.2014</b>
----	---	------------------------------------

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che aveva, in violazione alle disposizioni aziendali:

- utilizzato un programma di file-sharing;
- utilizzato la posta elettronica per scopi personali, servendosi di un account personale;
- effettuato il download di foto e filmati pornografici;
- copiato e salvato sul proprio pc disegni tecnici riservati e dati aziendali.

Si sottolinea che, nel caso di specie, il codice disciplinare vietava l'accesso ad internet e l'utilizzo della posta personale per scopi non aziendali.

24	<b>Negoziazione obbligatoria</b>	<b>Il Sole 02.09.2014, pag. 29</b>
----	----------------------------------	------------------------------------

Il decreto legge approvato il 29.08.2014 dal CdM scommette molto (in attesa di una più ampia revisione del Codice di procedura affidata a una legge delega e ai futuri decreti legislativi) sull'inedita procedura che mette nelle mani delle parti, e dei loro avvocati, la possibilità di concludere in maniera forse meno aspra, certo più veloce, la controversia. Una facoltà, in parte che diventa però un "obbligo", almeno come tentativo, per una importante area di cause. E' stato infatti previsto che, sulla falsariga di quanto stabilito dalla tanto detestata (dai legali) conciliazione obbligatoria, la via della soluzione concordata rappresenta condizione di procedibilità per le liti sulle materie interessate dal Codice del consumo, per i risarcimenti danni da incidenti, stradale o nautico, e per le richieste di pagamento sino alla soglia di 50.000 euro.

25	<b>Patrimonio netto</b>	<b>OIC 28</b>
----	-------------------------	---------------

Il principio contabile è stato revisionato nella parte riguardante la "Rinuncia a crediti da parte dei Soci".

L'OIC, ampliando la precedente previsione del principio contabile che limitava l'imputazione diretta nel patrimonio netto solo all'ipotesi della rinuncia alla restituzione dei versamenti a titolo di finanziamento, prevede ora che la rinuncia del credito da parte del socio – da considerarsi come un atto formale con finalità di rafforzamento patrimoniale della società – deve essere trattata in contabilità alla stessa maniera di un apporto di patrimonio.

## Rag. Franco De Renzo

Ne deriva che la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

26	<b>Pianificazione fiscale: attenzione</b>	<b>ItaliaOggi 01.09.2014, pag. 6</b>
----	---	--------------------------------------

La priorità per l'Agenzia delle Entrate è contrastare le frodi fiscali internazionali e le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva, ossia quegli schemi e quelle operazioni che, attraverso lo sfruttamento delle asimmetrie presenti negli ordinamenti tributari dei diversi Stati, sono finalizzate a sottrarre reddito imponibile ai Paesi ad alta fiscalità, tra cui l'Italia, per spostarlo verso Paesi a fiscalità più dolce.

E' quanto si legge, nero su bianco, nella circolare del 6 agosto 2014, sugli indirizzi per l'attività ispettiva e di verifica 2014.

Una definizione di pianificazione fiscale aggressiva è stata elaborata sia in sede Ocse sia da parte della Commissione europea: partendo dall'assunto che scelte di natura meramente organizzativa e operazioni finalizzate, a perseguire il miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa sono tasselli di quelle libertà economiche fondamentali che non possono essere messe in discussione, è aggressiva un'operazione di pianificazione fiscale in cui la giustificazione di un determinato comportamento risiede in via prevalente, non nell'esistenza di una valida ragione economica, ma nell'esigenza di ottenere un vantaggio fiscale, altrimenti non spettante.

27	<b>POS: accertamenti per mancato riscontro</b>	<b>Euroconference 05.07.2014</b>
----	--	----------------------------------

Per evitare inutili e defaticanti contenziosi è opportuno, per quanto possibile, organizzarsi per associare ad ogni pagamento con pos un documento fiscale di pari importo, ovvero per annotare adeguatamente i motivi del mancato riscontro tra i corrispettivi certificati e gli incassi tramite pos.

28	<b>Principi contabili, cambiamento</b>	<b>OIC 29</b>
----	--	---------------

Il principio contabile OIC 29 rubricato "Cambiamento di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" disciplina appunto il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella Nota Integrativa proprio al verificarsi dei suddetti eventi (cambiamenti, eventi straordinari, correzione di errori).

Il principio contabile deve essere adottato da tutte le società che redigono il bilancio d'esercizio in ottemperanza alle disposizioni del Codice civile.

29	<b>Protezione dei dati personali - Privacy</b>	<b>Garante Privacy n. 341, 3.07.14</b>
----	--	--

Con provvedimento n. 341 del 3 luglio 2014, il Garante della Privacy ha vietato ai datori di lavoro di indicare nelle bacheche e nelle intranet aziendali le motivazioni delle assenze dei dipendenti.

Nel caso di specie, l'azienda effettuava turnazioni ed era solita mettere accanto alle tabelle dei turni di lavoro – affisse alle bacheche e pubblicate nella intranet aziendale – alcune sigle indicanti le cause dell'assenza (ad esempio: "MA" per malattia, "PAD" per permesso assistenza disabili; "PS" per permesso sindacale, ecc., mettendo a disposizione di tutto il personale la legenda esplicativa.

Anche se la finalità dell'azienda era quella di ottimizzare il servizio ed evitare contestazioni sulle sostituzioni, il Garante, intervenendo su segnalazione di un sindacato, ha chiarito che tale divulgazione di dati personali ed a volte anche sensibili, è in violazione del principio di pertinenza.

Per fornire una corretta gestione dei turni di lavoro è, in pratica, sufficiente fornire ai lavoratori, la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni.

30	<b>Reati tributari - Cass. 37748 del 16.09.2014</b>	<b>Il Sole 16.09.2014. pag. 37</b>
----	---	------------------------------------

In caso di omesso versamento Iva oltre le soglie penali, l'accoglimento del piano di rateazione, non è sufficiente per beneficiare della riduzione della pena.

A tal fine, infatti, è necessario che il debito tributario sia completamente estinto.



## Rag. Franco De Renzo

31	Redditometro, ko con la documentazione bancaria	Cass. 8995 del 6.08.2014
----	---	--------------------------

Il contribuente deve dimostrare che l'entità degli ulteriori redditi e la durata del loro possesso abbiano con sentito il sostenimento delle spese considerate dall'ufficio. Tale orientamento reputa bastevole escludere che quel denaro sia stato investito in altro, transitando solo temporaneamente sul conto corrente dell'accertato. Gli uffici, pertanto, non possono pretendere prova concreta dell'utilizzo dei disinvestimenti.

La rettifica per accertamento sintetico da redditometro può essere contrastata con la sola esibizione di documentazione bancaria che attesta il possesso prolungato di redditi esenti non risultanti dalla dichiarazione presentata.

Il contribuente non deve per forza provare che l'acquisto di beni e servizi sia avvenuto proprio con tali somme.

32	Rendiconto finanziario nella Nota Integrativa	OIC 10
----	---	--------

L'OIC ha superato le precedenti previsioni del Codice civile, contenute nell'OIC 12, elaborando un principio contabile nuovo, tenuto conto dell'importanza informativa di tale rendiconto, in grado di fornire informazioni di natura finanziaria non ottenibili né dallo Stato patrimoniale né dal Conto Economico.

La risorsa finanziaria, ora presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, è costituita dalle disponibilità liquide e non più dal capitale circolante netto, come invece indicato nell'OIC 12.

Secondo le nuove indicazioni Oic, dunque, deve essere elaborato un prospetto che illustri le cause di variazione, sia positive sia negative, delle disponibilità liquide e che sia in grado di fornire utili informazioni ai fini della valutazione della situazione finanziaria della società o del gruppo. Le indicazioni del principio, infatti, con gli opportuni aggiustamenti, sono valide anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.

La novità, rispetto alla prassi precedente seguita dalle imprese, è quella che prevede di includere tale rendiconto nella Nota Integrativa e non più nella Relazione sulla gestione.

L'OIC raccomanda la redazione del rendiconto finanziario a tutti i tipi di società anche se ciò non è espressamente previsto dal Codice civile.

33	Rent to buy - Decreto Salva Italia	ItaliaOggi 09.09.2014, pag. 23
----	------------------------------------	--------------------------------

Cambia la disciplina civilistica dei contratti (diversi dalla locazione finanziaria) che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, scomputando dal prezzo finale i canoni già versati.

Tali accordi potranno essere trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ., al pari cioè del "compromesso" in un'ordinaria compravendita.

Il **rent to buy** perderà efficacia in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore al 5% del loro numero complessivo. In questo caso, il concedente avrà diritto alla restituzione dell'immobile e potrà trattenere interamente le somme percepite a titolo di indennità, se non diversamente convenuto nel contratto.

In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue. Se a fallire invece è il conduttore, toccherà al curatore valutare se sciogliersi o meno dal contratto.

La novità si applica anche ai contratti di godimento con riscatto già stipulati al momento dell'entrata in vigore del DL.

34	Segreto bancario di Monte Carlo	ItaliaOggi 16.09.14, pag. 23
----	---------------------------------	------------------------------

Lo scambio di informazioni irrompe sui conti correnti monegaschi. A partire dal 2018, ma in caso di rilievi penali con effetto retroattivo di tre anni e, quindi, dal 1° gennaio 2015, i correntisti del Principato di Monaco dovranno fare i conti con il rischio che le autorità fiscali dei propri Paesi di origine ficchino il naso nei loro patrimoni senza sentirsi opporre il classico dei *no comment*.

L'associazione delle attività finanziarie monegasche ha infatti inviato una comunicazione a tutti gli istituti per informarli dell'entrata in vigore della convenzione Ocse relativa alla cooperazione fiscale.

Nella comunicazione l'associazione precisa però che l'accordo è, per così dire, limitato al diretto scambio di informazioni.

35	Sicurezza sul lavoro: responsabilità latenti	Cass. 36438 del 1° set. 2014
----	--	------------------------------

La Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, ha affermato che il datore di lavoro ha la posizione di garanzia che gli impone di adottare, o controllare che siano adottate, le cautele per impedire eventi aventi riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi che si trovino esposti ai pericoli dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, il datore che non ha delegato le funzioni antinfortunistiche al preposto, è tenuto a sorvegliare le attività che si svolgono presso il luogo di lavoro.

## Rag. Franco De Renzo

Per liberarsi da responsabilità, nel caso di specie, non è bastato che l'imprenditore agricolo dichiarasse che il lavoratore, successivamente infortunatosi, si fosse presentato in azienda chiedendo ai dipendenti presenti – che stavano effettuando le operazioni connesse alla vendemmia, spingendo con le mani l'uva sullo scivolo di metallo verso la tramoggia della pompa dove vi era una griglia di protezione – se avessero bisogno di aiuto. D'altra parte, già per la Corte territoriale il datore non poteva essere all'oscuro dell'assunzione perché nessuno dei lavoratori presenti era titolare di una delega alle assunzioni né di autonomia di spesa al fine di erogare il dovuto corrispettivo.

36	Sindaci, responsabilità	Revisori & Sindaci n. 3 - 2014
----	-------------------------	--------------------------------

### **Cassazione, Sent. 22.04.2013, n. 42116**

I sindaci che, omettendo qualsiasi rilievo in ordine alle presenze in bilancio di crediti inesigibili, rispondono di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, in quanto favoriscono la prosecuzione dell'attività sociale ed il realizzarsi del dissesto della società.

### **Cassazione, Sent. 13.06.2014, n. 13514**

I Sindaci devono vigilare anche sulle operazioni infragruppo quando gli importi delle stesse, troppo elevati, avrebbero dovuto far presumere la fittizietà delle iniziative.

### **Cassazione, Sent. 13.06.2014, n. 13517**

Il Collegio Sindacale è responsabile, anche in sede penale, se durante il mandato non segnala all'assemblea dei soci (o al pubblico ministero) i propri dubbi sulla regolarità di operazioni compiute dagli amministratori che poi portano al fallimento della società.

Questo comportamento omissivo dimostra che il sindaco non ha svolto il proprio dovere di vigilanza con diligenza.

### **Dimissioni volontarie del sindaco di società – artt. 2400 e 2401 Cod. civ – Cass. 04.05.2012 n. 67881 – Norma di comportamento CNDCEC 1.6. del 102.02.2010 – Notariato Triveneto, settembre 2001 H.E. 9/6 – Tribunale di Bari, provv. 2.02.2013**

Non vi sono certezze in merito alla decorrenza della cessazione anticipata dalla carica di sindaco di società: a un indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dimissioni dall'incarico producono effetto solo nel momento in cui è ricostituito l'organo sindacale, si contrappone la posizione dottrinale, condivisa anche da alcuni giudici di merito, che esclude la possibilità di una proroga coatta della carica nei confronti dei sindaci dimissionari.

37	Spa, voto plurimo	Legge 116/2014
----	-------------------	----------------

A partire dallo scorso 21 agosto, le oltre 40.000 Spa attive in Italia potranno modificare i propri statuti consentendo a uno o più soci di contare di più in tutte o in determinate assemblee, esprimendo due o tre voti per azione.

La legge ha modificato il co. 4 dell'art. 2351 codice civile, consentendo agli statuti societari la “*creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative*”.

Il Sole 03.09.2014, pag. 37 – Angelo Busani e Marco Sagliocca

Se non paiono esservi problemi per l'emissione di azioni “a voto plurimo” già in sede di costituzione di una Spa o se, nell'atto costitutivo, i soci deleghino l'organo amministrativo a deliberare in futuro un aumento di capitale sociale con emissione di azioni “a voto plurimo”, più complesso è, invece, il caso in cui una società “chiusa” decida di introdurre la clausola che consente di emettere azioni “a voto plurimo” mediante una modifica del suo statuto.

In questa ipotesi, infatti, occorre che, innanzitutto, la società in questione assuma tale deliberazione con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria dagli artt. 23698 e 2369 cod. civ. e cioè:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- b) in seconda convocazione, in presenza del quorum costitutivo di oltre un terzo del capitale sociale, con il quorum deliberativo pari (ove non sia comunque raggiunto il voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)

tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: segreteria@studioderenzo.it  
Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 – Circolare 09 / 2014 - pag. 10/12

## Rag. Franco De Renzo

Occorre, peraltro, rimarcare che, con riferimento alle società per azioni risultanti iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 31 agosto 2014, il D.L. n. 91(2014 ha modificato, a tutela delle minoranze azionarie, l'art. 212 delle disposizioni di attuazione del codice civile, elevando i quorum deliberativi delle assemblee straordinarie che saranno convocate per l'introduzione della previsione statutaria circa l'emettibilità di azioni "a voto plurimo". E' stato, infatti, previsto che queste società possano adottare le deliberazioni di modifica dei propri statuti, volte all'introduzione della previsione statutaria sull'emettibilità di azioni "a voto plurimo", con il voto favorevole, anche in prima convocazione di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e non, quindi, con la sola maggioranza assoluta del capitale sociale.

Sulla possibilità di emettere azioni "a voto plurimo" risponde all'obiettivo di ampliare la gamma di strumenti utilizzabili per permettere alle imprese di raccogliere nuove risorse nel mercato dei capitali, il meccanismo delle azioni "a voto plurimo" è, invece, pensato come strumento per stimolare il mantenimento di investimenti azionari a lungo termine (al fine di favorire la stabilità degli indirizzi di gestione dell'impresa) e, dunque, la presenza di azionisti durevoli, non orientati al cosiddetto *short-dimension* e dotati (appunto mediante il voto maggiorato) di un più effettivo potere di *monitoring*.

Dal punto di vista tecnico, occorre sottolineare che le *loyalty shares* italiane non rappresentano una nuova categoria di azioni. La previsione della maggiorazione del voto e, invero, una clausola statutaria che modifica (*in melius*, per i soci aventi diritto) la regola di attribuzione del diritto di voto, altrimenti spettanti in base al criterio proporzionale correlato al numero delle azioni di cui un dato soggetto sia titolare.

La maggiorazione del diritto di voto, in altri termini, è connessa non all'azione in sé, bensì alla "persona" dell'azionista (e quindi spetta – con parità di trattamento – a tutti gli azionisti che la "meritano", e non solo a quelli titolari di "certe" azioni), e ciò in funzione del tempo per il quale ciascuna azione è stata nella sfera di titolarità dell'azionista stesso; ciò che vale anche ad affermare che le azioni "a voto maggiorato" non impattano con il divieto (valevole per società quotate) di emissione di azioni "a voto plurimo", in quanto appunto non si tratta (come le azioni "a voto plurimo") di titoli speciali, ma di un beneficio che al titolare delle azioni ordinarie deriva dalla sua protratta permanenza nel capitale sociale.

38	Studi di settore: nulli senza contraddittorio	Cass. 16457 del 18.07.2014
----	---	----------------------------

La sentenza conferma un ormai consolidato orientamento a favore del contribuente, dichiarando la nullità dell'accertamento laddove non sia rispettata l'obbligatorietà del contraddittorio e la corretta ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

La Suprema Corte, richiamando altre due recenti pronunce della Cassazione n. 27822/2013 e n. 11633/2013, ha ribadito che nell'accertamento da studi di settore, il contraddittorio costituisce "elemento essenziale e imprescindibile" per legittimare l'azione amministrativa, trattandosi di un'elaborazione statistica su parametri soggetta ad approssimazioni che occorre adeguare alla realtà del singolo contribuente, al fine di commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Secondo la Sent. 27822/2013, l'atto di accertamento non può esaurirsi nel semplice rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrato (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Solo in questo modo è possibile far emergere gli elementi di gravità, precisione e concordanza attribuibili alla presunzione.

In sostanza, l'accertamento da studi di settore è un sistema di presunzioni semplici in cui gli elementi di gravità, precisione e concordanza, nascono in seguito al contraddittorio e non *ex lege*, pena la nullità dell'accertamento.

39	TASI	DL 47/2014 conv. In L. 80/2014
----	------	--------------------------------

E' bene ricordare che TARI = TAssa RIfiuti; mentre la TASI = TAssa Servizi Indivisibili.

1. L'inquilino (o occupante) versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, in base alla percentuale stabilita dal comune. Se il comune nella delibera non ha indicato tale percentuale, l'inquilino, applica la misura minima (10%) e di conseguenza il proprietario dovrebbe applicare quella massima (90%). Al riguardo, l'imposta complessiva va determinata con riferimento alle condizioni del proprietario (o titolare del diritto reale) e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'inquilino.
2. La TASI è calcolata in capo alla cooperativa, a proprietà indivisa, applicando l'aliquota e l'eventuale detrazione previste dal Comune per l'abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)

tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: segreteria@studioderenzo.it

Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 - Circolare 09 / 2014 - pag. 11/12

## Rag. Franco De Renzo

40	Titoli di debito non immobilizzati	OIC 20
----	------------------------------------	--------

Con riguardo alla valutazione di fine esercizio dei titoli di debito, l'OIC 20 si sofferma sul principio secondo il quale i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minore tra il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Qualora le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell'esercizio manifestassero un chiaro deterioramento dell'emittente, potrebbe allora ritenersi più che plausibile che tale deterioramento esistesse già alla fine dell'esercizio, così da doverne tenere conto in sede di valutazione di bilancio.

E' chiaro che la situazione si complica quando il titolo non ha un mercato di riferimento, per cui occorre applicare tecniche valutative dirette a rappresentare in modo obiettivo il valore ritraibile dalla vendita del titolo alla data di bilancio. Se il titolo fosse ceduto nei primi mesi dell'esercizio seguente, e comunque, prima della data di predisposizione del bilancio, il valore tratto dalla vendita rappresenterebbe l'importo da prendere come riferimento per la valutazione del titolo stesso alla data di chiusura dell'esercizio.

41	Trust	Legge 364 del 16.10.1989
----	-------	--------------------------

Il *Trust* è un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e gestore.

Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al *trust* e designa un gestore che li amministra nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del *trust* o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito.

L'effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* (gestore) e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Gli elementi essenziali che caratterizzano un *trust* sono:

- La separazione dei beni del *trust* rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari;
- L'intestazione dei beni medesimi al *trustee*;
- Il potere-dovere del *trustee* di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del *trust* o le norme di legge;
- I beni facenti parte del patrimonio del *trust* non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può, in nessun caso beneficiare dei relativi redditi;
- E' essenziale che il *trustee* abbia il determinante potere di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del *trust* in modo da precludere al *trustee* il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del *trust* o alla legge.

**Credo sia importante conoscere questo istituto che potrebbe aiutare a limitare le responsabilità insite nel ruolo di imprenditore e professionista, ma anche a preparare la successione dei beni a favore di figli, nipoti e altri. L'argomento sarà ripreso presto.**

42	Verifiche fiscali: garanzie	Art. 12 Statuto contribuente
----	-----------------------------	------------------------------

Si ricorda che l'art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente prevede che, quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto:

- di essere informato delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda;
- della facoltà di farsi assistere da un professionista;
- nonché dei diritti e degli obblighi che devono essere riconosciuti in questi casi.

Il comma 4 dispone che delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che lo assiste deve darsi atto nel verbale delle operazioni di verifica, dando così, di fatto, inizio al dialogo.

La Cassazione (sent. 18814/2013) facendo proprio l'orientamento della Corte di Giustizia Ue ha affermato che ove si violi il diritto al contraddittorio, l'atto emesso è illegittimo.

E' opportuno che nel ricorso avverso il provvedimento impositivo il contribuente ponga in risalto questa circostanza. Alla luce di tali interpretazioni giurisprudenziali, è possibile affermare che alle violazioni delle garanzie dello Statuto può conseguire l'illegittimità dell'atto quando il vizio del procedimento ha compromesso il diritto al contraddittorio.